

Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Modifica del 24 agosto 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 giugno 1937¹ sul registro di commercio è modificata come segue:

Art. 88a

Perdita del
domicilio legale

¹ Se una persona giuridica non ha più il domicilio legale nel luogo della sede statutaria e l'articolo 89 non è applicabile, l'Ufficio del registro di commercio le intima, mediante lettera raccomandata, notificazione ufficiale o, se necessario, per pubblico bando, comminandole lo scioglimento, di porsi in consonanza alla legge. A tal fine, le assegna un termine adeguato di almeno trenta giorni.

² Se la persona giuridica priva di domicilio legale è una fondazione sottoposta alla vigilanza di un ente pubblico, l'Ufficio del registro di commercio ne informa l'autorità di vigilanza.

³ L'articolo 86 capoversi 2 e 3 si applica per analogia alle persone giuridiche di cui al capoverso 1.

Art. 101

Iscrizione
a. Notificazione,
documenti
giustificativi

L'organo superiore della fondazione deve corredare la domanda d'iscrizione della fondazione dei seguenti documenti giustificativi:

- a. l'atto di fondazione o la disposizione a causa di morte, in originale o copia autenticata;
- b. le decisioni, i verbali o gli estratti dei verbali relativi alla designazione dei membri dell'organo superiore della fondazione e delle persone abilitate a rappresentarla, a meno che la designazione degli organi e delle persone abilitate alla rappresentanza non risulti dall'atto di fondazione o dalla disposizione a causa di morte;
- c. il verbale relativo alla decisione con cui l'organo superiore della fondazione designa l'ufficio di revisione;

¹ RS 221.411

- d. le dichiarazioni d'accettazione degli organi e delle persone di cui alle lettere b e c, a meno che tali dichiarazioni non risultino da altri documenti giustificativi;
- e. la dichiarazione del domiciliatario attestante che alla fondazione viene attribuito il domicilio al luogo indicato, se la fondazione non dispone di un proprio domicilio legale.

Art. 102

b. Contenuto

L'iscrizione deve indicare riguardo alla fondazione:

- a. il nome e il numero d'identificazione;
- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;
- d. la data dell'atto di fondazione o della disposizione a causa di morte;
- e. il fine e, se del caso, la menzione di una riserva di modificazione del fine a favore del fondatore secondo l'articolo 86a CC²;
- f. l'organizzazione;
- g. il nome di tutte le persone abilitate a rappresentare la fondazione, con indicazione delle modalità della firma, e di tutti i membri dell'organo superiore della fondazione non autorizzati a firmare;
- h. l'ufficio di revisione o la menzione della data della decisione con cui l'autorità di vigilanza ha esonerato la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione.

Art. 103

Comunicazione all'autorità di vigilanza

¹ L'Ufficio del registro di commercio annuncia l'iscrizione della fondazione all'autorità di vigilanza competente, trasmettendole una copia dell'atto di fondazione e un estratto del registro di commercio.

² L'autorità di vigilanza deve confermare senza indugio, ma entro sei mesi a contare dalla comunicazione, che assume la vigilanza. Essa emana quindi una decisione con cui dichiara di accettare la vigilanza e la trasmette all'Ufficio del registro di commercio. Questi iscrive senza indugio l'autorità di vigilanza nel registro di commercio.

³ Ove sorga dubbio sull'autorità competente per esercitare la vigilanza, l'Ufficio del registro di commercio chiarisce la questione della competenza.

Art. 103a

Esonero
dall'obbligo
di designare
un ufficio
di revisione

¹ Se l'autorità di vigilanza ha esonerato la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 agosto 2005³ concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni, la relativa decisione dell'autorità di vigilanza va trasmessa all'Ufficio del registro di commercio. La data di tale decisione è iscritta nel registro di commercio.

² Se l'autorità di vigilanza revoca l'esonero conformemente all'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 24 agosto 2005 concernente l'ufficio di revisione delle fondazioni, ne informa l'Ufficio del registro di commercio e gli trasmette la relativa decisione. La data della decisione di revoca è iscritta nel registro di commercio.

Art. 103b

Notificazione
di modificazioni

¹ L'organo superiore della fondazione richiede senza indugio l'iscrizione nel registro di commercio di qualsiasi modifica soggetta a pubblicazione. Correda la richiesta dei necessari documenti giustificativi.

² L'autorità di vigilanza richiede l'iscrizione nel registro di commercio di qualsiasi modifica soggetta a pubblicazione da essa disposta. Correda la richiesta dei necessari documenti giustificativi.

Art. 103c

Lacune
nell'organizza-
zione

Se constata che la fondazione presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'Ufficio del registro di commercio ne informa l'autorità di vigilanza (art. 941a CO). Tale è il caso, in particolare, qualora esso constati che la fondazione non dispone di una rappresentanza sufficiente, non ha designato un ufficio di revisione senza essere stata esonerata da tale obbligo oppure che l'ufficio di revisione non è manifestamente indipendente ai sensi dell'articolo 83a capoverso 2 CC⁴.

Art. 104

Cancellazione

¹ L'Ufficio del registro di commercio procede d'ufficio alla cancellazione se la fondazione è stata soppressa dalla competente autorità federale o cantonale (art. 88 cpv. 1 CC⁵) e la liquidazione del patrimonio della fondazione si è conclusa (art. 57 e 58 CC).

² L'autorità competente deve notificare la soppressione della fondazione e la conclusione della liquidazione all'Ufficio del registro di commercio, trasmettendogli le decisioni relative (art. 89 cpv. 2 CC).

³ RS 211.121.3

⁴ RS 210

⁵ RS 210

³ L'Ufficio del registro di commercio procede d'ufficio alla cancellazione di fondazioni di famiglia o fondazioni ecclesiastiche se un giudice ne ha pronunciato la soppressione (art. 88 cpv. 2 CC) e la liquidazione del patrimonio della fondazione si è conclusa.

Art. 104a

Cancellazione in caso di fallimento

Se la fondazione viene soppressa a seguito di fallimento, l'Ufficio del registro di commercio ne informa l'autorità di vigilanza. La fondazione può essere cancellata a seguito di fallimento soltanto dopo che l'autorità di vigilanza ha confermato che non ha più interesse alcuno al mantenimento dell'iscrizione.

Art. 105b cpv. 1 lett. b, g e h

¹ L'iscrizione della fusione deve indicare riguardo alla società assuntrice:

- b. la data del contratto di fusione, del bilancio di fusione e, se del caso, del bilancio intermedio;
- g. la menzione dell'attestazione di un revisore particolarmente qualificato in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti (art. 6 cpv. 2 LFus);
- h. in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all'iscrizione della nuova società.

Art. 106a cpv. 1 lett. g

¹ Le società partecipanti devono corredare la domanda d'iscrizione della scissione dei seguenti documenti giustificativi:

- g. a meno che ciò non risulti da altri documenti giustificativi, la prova che sono state osservate le disposizioni concernenti la protezione dei creditori di cui all'articolo 45 LFus.

Art. 107a lett. c

L'iscrizione di una trasformazione deve indicare:

- c. la data del progetto di trasformazione, del bilancio di trasformazione e, se del caso, del bilancio intermedio;

Art. 108b

c. Momento delle iscrizioni

¹ Se un conferimento in natura o un'assunzione di beni viene operata mediante trasferimento di patrimonio, le iscrizioni riguardo al soggetto giuridico trasferente e a quello assuntore sono inserite nel giornale alla stessa data.

² Se i soggetti giuridici interessati non appartengono allo stesso distretto del registro, i diversi Uffici coordinano i tempi dell'iscrizione.

Art. 108c

Originario art. 108b

Art. 109d

Trasferimento di patrimonio. Notificazione. Documenti giustificativi. Iscrizione nel registro di commercio

¹ L'articolo 108 si applica per analogia alla notificazione e ai documenti giustificativi.

² L'articolo 108a si applica per analogia all'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 110a

Gli articoli 106–106e, 108–108c e 110 si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio transfrontalieri.

Art. 121

Adeguamento alla nuova disciplina legale. Persone autorizzate a firmare e membri dell'organo superiore della fondazione. Ufficio di revisione.

¹ Le fondazioni che all'entrata in vigore della revisione della Parte VI, capitolo 5 della presente ordinanza sono iscritte nel registro di commercio, ma non sono conformi all'articolo 102 lettera g, devono richiedere entro due anni l'iscrizione nel registro di commercio di tutte le persone autorizzate a rappresentare la fondazione e di tutti i membri dell'organo superiore della fondazione non autorizzati a firmare.

² La stessa regola si applica all'iscrizione dell'ufficio di revisione. Se la fondazione è stata esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione, la relativa decisione dell'autorità di vigilanza dev'essere inoltrata all'Ufficio del registro di commercio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

24 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

